



Indirizzo Via Lucomagno 14
CH 6710 Biasca
Telefono 091 874 39 05
Fax 091 874 39 19
E-mail ufficio.tecnico@biasca.ch
Internet www.biasca.ch

ANNUNCIO PER LA POSA DI IMPIANTI SOLARI NON SOGGETTI A LICENZE

Il presente modulo dev'essere redatto in **2 copie**, in modo completo e corredato da tutta la documentazione richiesta.

Data dell'annuncio

Oggetto dell'annuncio

1. Generalità

Istante (rappresentante)

Nome e Cognome

Indirizzo completo

Telefono e-mail

Firma:

Proprietari del fondo

Nome e Cognome

Indirizzo completo

Telefono e-mail

Firma:

Firma:

Eventuale progettista

Nome e Cognome

Indirizzo completo

Telefono e-mail

Firma:

2. Descrizione del fondo

Mappali no. In zona edificabile? si no

Se fuori zona edificabile o in zona di protezione del paesaggio è necessario inoltrare una Domanda di costruzione ordinaria

3. Descrizione dei lavori (Relazione tecnica con indicazione dei materiali impiegati):

4. Costi di costruzione

Costi stimati Fr.

5. Allegati (art. 3 a RLE)

- Un estratto planimetrico 1:500 o 1:1000 dell'edificio;
- Un modello del pannello previsto e la potenza installata complessiva;
- Una pianta del tetto con indicate le dimensioni e la posizione dell'impianto;
- Una o più sezioni.
- Altro:
-

Eventuali ulteriori documenti da allegare, saranno se del caso richiesti all'istante dopo l'esame dell'istanza.

6. Riferimenti legislativi

✓ **Art. 32 a dell'Ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT)**

Impianti solari non soggetti ad autorizzazione

¹Un impianto solare è sufficientemente adatto a un tetto (art. 18 a cpv. 1 LPT) se:

- a) Sporge ortogonalmente di al massimo 20 cm dalla superficie del tetto;
- b) Visto frontalmente e dall'alto, non sporge oltre la superficie del tetto;
- c) In base allo stato della tecnica, presenta un basso grado di riflessione; e
- d) Si presenta come superficie compatta.

²Concrete prescrizioni edilizie fondate sul diritto cantonale sono applicabili se sono proporzionali a giustificate esigenze di protezione e se non limitano lo sfruttamento dell'energia solare in misura superiore a quanto previsto al capoverso 1.

³I progetti esenti dall'obbligo di autorizzazione devono essere annunciati, prima che inizino i lavori dell'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione edilizia o a un'altra autorità competente secondo il diritto cantonale. Il diritto cantonale fissa il termine per l'annuncio nonché i piani e la documentazione da allegare.

✓ **Art. 3 lett. m) e n) del Regolamento di applicazione della Legge edilizia**

Lavori non soggetti a licenza

m) gli impianti solari sufficientemente adattati ai tetti situati nelle zone edificabili e nelle zone agricole (art. 18 a della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979)

n) gli impianti solari posati su tetti piani nelle zone di produzione intensiva di beni o servizi (art. 27 cifra II del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 e art. 18 a della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979)

✓ **Art. 3 a cpv 1 e 3 del Regolamento applicazione della Legge edilizia**

Impianti solari

¹Per gli impianti solari non soggetti a licenza, l'annuncio ai sensi dell'art. 32 a dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 dev'essere formulato per iscritto e in due copie al Municipio almeno trenta giorni prima dell'inizio lavori.

³Entro dieci giorni dalla ricezione, il Municipio trasmette una copia della documentazione alla Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo.

✓ **Art. 4 lett. h) del Regolamento applicazione della Legge edilizia**

Lavori soggetti a licenza

h) gli impianti solari nei nuclei, nelle zone di protezione del paesaggio (art. 95 e seguenti della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011), nel Piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici ed impianti protetti (PUC-PEIP), negli insediamenti elencati nell'inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d'importanza nazionale (ISOS) e nei perimetri di rispetto dei beni culturali (art. 22 legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997).